



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a prot. n°3993 in data 11/02/2020 dell'impresa MARISUB S.n.c. di Marghera (VE), intesa ad ottenere l'emissione di apposita Ordinanza per la disciplina della navigazione, al fine di poter effettuare i lavori di scioglimento del gruppo d'ormeggio esistente e formazione di un nuovo gruppo d'ormeggio costituito da n. 11 pali adiacente alla banchina Allestimento 1N sita nella darsena terminale del Canale Ind.le Nord di porto Marghera, commissionati dalla ditta SEMENZATO MARIO S.r.l. per conto di FINCANTIERI S.p.A.;

**VISTA:** la nota prot. n°2536 in data 11/02/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha partecipato il proprio nulla osta di competenza con prescrizioni, ai fini dello svolgimento dei lavori di cui trattasi;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente l'area oggetto di interventi;

**VISTA:** la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

**VISTI:** gli atti d'ufficio,

## **RENDE NOTO**

Che **dal giorno 24/02/2020 e fino al giorno 31/03/2020** (estremi inclusi), l'impresa MARISUB S.n.c. di Marghera (VE) eseguirà, su commissione della ditta SEMENZATO MARIO S.r.l. per conto della Soc. FINCANTIERI S.p.A., lavori di scioglimento del gruppo d'ormeggio esistente e formazione di un nuovo gruppo d'ormeggio costituito da n. 11 pali adiacente alla banchina **Allestimento 1N**, sita nella **darsena terminale del Canale Ind.le Nord di porto Marghera**, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico (allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con l'ausilio dei seguenti mezzi navali:

- Moto/pontone denominato “**EOLO**” (RV 00961);
- Motoscafo targato RV 11574 (per assistenza e trasferimento personale).

## ORDINA

### **Articolo 1**

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo prospiciente il tratto di banchina interessato dai lavori in questione, **per una distanza di 30 metri dalla stessa**, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualsiasi tipologia, con esclusione dei mezzi navali impiegati nei lavori e alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

### **Articolo 2**

Ai fini della sicurezza della navigazione e dell’incolumità pubblica, l’impresa istante dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- effettuare i lavori in condizioni meteomarine favorevoli e di visibilità non inferiore ai 300 metri;
- accertarsi che i mezzi navali impiegati nei lavori siano in possesso, per tutta la durata dei medesimi, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della navigazione, in corso di validità;
- l’area di cantiere e i mezzi navali impiegati nei lavori dovranno essere adeguatamente segnalati anche in ore notturne.

L’inizio e la sospensione quotidiana delle attività, al pari del termine dei lavori, devono essere comunicati, a cura del responsabile dell’impresa istante, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e alla Stazione Piloti, tramite i canali VHF 13 o 16, ovvero telefonicamente ai rispettivi numeri 041 2405745 / 041 2207010.

Il Conduttore del mezzo navale impiegato nei lavori di cui trattasi deve utilizzare i previsti segnalamenti marittimi di cui al Colreg 72, nonché comunicare alla Capitaneria di porto di Venezia – Sezione Tecnica qualsiasi impedimento e/o problematica riscontrata durante l’esecuzione del programma di lavoro.

Tutte le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dagli interventi in questione devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, al

fine di non creare moto ondoso che possa disturbare il sicuro svolgimento delle attività di cui trattasi, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale dell'impresa esecutrice dei lavori e mantenendosi ad una distanza di sicurezza dal mezzo impiegato nei medesimi.

### **Articolo 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Piero PELIZZARI**  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

